

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 497 del 2010, proposto da:  
xxxxx, rappresentati e difesi dagli avv. Marta Stefani, Federica Zollo,  
con domicilio eletto presso Elena Benucci in Firenze, via Cherubini, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pistoia, Ministero dell'Interno, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in  
Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento  
di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare,  
presentata dal Sig. xxxxx in data xxxxx, in favore del Sig. xxxxx, emesso  
dalla Prefettura di Pistoia, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data  
17.03.2010 e notificato il 24.03.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento  
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di  
Pistoia in Persona del Prefetto Pro Tempore e di Ministero dell'Interno  
in Persona del Ministro Pro Tempore;  
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 il dott.  
Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

- rilevato che, sia pure con i limiti di sommarietà connotati alla  
cognizione cautelare, il gravame può essere delibato con favore  
relativamente alle censure articolate con il primo motivo di ricorso, non  
sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa  
disciplinata dall'art. 14 co. 3-ter del D.Lgs. n. 286/98 sia  
riconducibile al novero delle condanne ostative all'emersione dal lavoro  
irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09,  
convertito con modificazioni in legge n. 102/09. La disposizione da  
ultimo citata fa rinvio alle condanne "per uno dei reati previsti dagli  
artt. 380 e 381" del codice di procedura penale, reati in presenza dei  
quali si procede, com'è noto, all'arresto obbligatorio o facoltativo in  
flagranza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del  
riferimento alla pena edittale, ovvero dell'indicazione nominativa;  
tanto premesso, il delitto di cui al citato art. 14-ter, pacificamente  
non ricadente nell'art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile  
all'art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto  
all'ambito operativo della previsione codicistica sull'arresto  
facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi  
di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso

prevedere l'arresto obbligatorio, all'uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14-ter mediante l'art. 1 del D.L. n. 241/04;

- considerato che dai rilievi svolti emerge, in altri termini, la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, trovando una sua autonoma copertura normativa, non pare sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio - di stretta interpretazione - contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter co. 13 lett. c).

Né, d'altro canto, a tale conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di ratio fra le diverse ipotesi nelle quali l'ordinamento prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali sancite dall'art. 14 co. 5-ter e co. 5 quinquies, che, come autorevolmente osservato, vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate (cfr. Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223);

- considerato, per altro verso, che il pericolo nel ritardo è agevolmente presumibile in ragione delle conseguenze negative - insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente - che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell'interessato;

- ritenuto che, pertanto, la domanda cautelare può essere accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente xxxxx, impregiudicate le ulteriori valutazioni dell'amministrazione intimata;

**P.Q.M.**

accoglie ai fini del riesame la domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere Pierpaolo Grauso, Primo Referendario,  
Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

IL SEGRETARIO